

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa



a cura di
FRANCESCA OLIOSI

11

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

11

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Diritto, religione, coscienza:
il valore dell'equilibrio
Liber Amicorum per Erminia Camassa

a cura di
FRANCESCA OLIOSI

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Immagine di copertina: Giovanni Pasini.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-987-3

© Stem Mucchi Editore Srl - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, ottobre 2023

GERALDINA BONI

IL RUOLO DEL MATRIMONIO
CONCORDATARIO NEL TERZO MILLENNIO:
«PREPARARE E PREPARARSI AL RITORNO»
DELL'ARMONIA TRA AMORE SACRO
E AMORE PROFANO*

Abstract: Il saggio ripercorre sinteticamente le relazioni tra matrimonio canonico e matrimonio civile per soffermarsi su quello concordatario, cioè sul vincolo contratto secondo lo *ius Ecclesiae* che, attraverso le procedure previste nelle pattuizioni tra Stato e Chiesa, acquista effetti nel diritto secolare, in particolare italiano. L'analisi, peraltro, si colloca inevitabilmente nel quadro dell'evidente declino dell'istituto matrimoniale: una crisi che è generale e apparentemente irreversibile. E, tuttavia, si reputa di poter convincentemente identificare e delineare un'importante funzione riservata al matrimonio concordatario nella società contemporanea.

Parole chiave: Concordato, matrimonio canonico, matrimonio civile, matrimonio concordatario, sacramentalità, diritto canonico.

The role of Concordat marriage in the third millennium: «to prepare and to get prepared to the return» of the harmony between sacred and profane love. The essay briefly retraces the relations between canonical and civil marriage in order to focus on the Concordat one, which means on the bond that is born according to the *ius Ecclesiae*, but which – through the provisions of the Concordat – also assumes effects in secular law, namely in Italian law. Such analysis inevitably finds its place in the framework of the clear decline of the institution of marriage: a crisis which is general and apparently irreversible. We believe, however, that it is still possible to identify and to outline convincingly an important function of the Concordat marriage in contemporary society.

Key words: Concordat, canonical marriage, civil marriage, Concordat marriage, sacramentality, Canon law.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *Un crollo generalizzato dei matrimoni: cause...*

Non si meraviglia oramai più nessuno dinanzi alle catastrofiche previsioni in ordine al declino dell'istituto matrimoniale, un declino talmente grave che ne pare imminente la prossima scomparsa. Da molti anni non l'aleatorietà di analisi sociologiche, ma la cruda e incontestabile oggettività di rilievi statistici comprovano come quella flessione che, in particolare a partire dalla fine degli anni Sessanta, su impulso di un'aggressiva secolarizzazione anche nella società italiana, pareva concernere pressoché unicamente i matrimoni religiosi, oggi è generale e apparentemente inarrestabile. Nelle prime fasi, peraltro, il monopolio dei matrimoni concordatari è stato conteso da quelli dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In un *milieu* ancora religiosamente coeso all'insegna del cattolicesimo, a quest'ultimo accedevano, oltre a drappelli esigui di tetragoni laicisti, soprattutto frange di cattolici 'del dissenso' che avversavano i concordati quali tradimenti e inaccettabili commistioni tra temporale e spirituale, pur sposandosi, prima o dopo, in chiesa¹: biforcazione polemicamente ostentata che cagionava la tempestiva riprovazione della Santa Sede², nonché il sobrio ma irremovibile biasimo della stessa Conferenza Episcopale Italiana³ a presidio del matrimonio concordatario. Si versava, del resto, in una faglia di accese diatribe ideologiche pure all'interno della compagine ecclesiale. In seguito, gli animi si sono rasserenati, o forse ogni disputa è stata sopita nel torpore del disimpegno politico preponderante dei decenni successivi: nei quali

¹ Varie, invero, le posizioni sostenute: si vedano, ad esempio, quelle raccolte nel volume *La revisione del Concordato alla prova*, il Mulino, Bologna, 1977.

² Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, *A proposito di matrimoni concordatari*, Prot. n. 1301/70 - Roma, 21.IX.1970 - diretta al Cardinale Presidente della C.E.I., in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1970, 20 ottobre 1970, n. 11, pp. 197-198.

³ Cfr. i nn. 99-101 del documento pastorale *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, approvato dall'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA e datato 20 giugno 1975, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 1975, 30 giugno 1975, n. 6, pp. 136-137.

peraltro il decremento dei matrimoni concordatari, insieme invero agli altri, è aumentato freneticamente.

Infatti, il dato più inquietante consiste oggi nelle elevatissime percentuali di chi abbraccia la scelta libertaria di affrancarsi da qualsivoglia giogo ‘soffocante’ e ‘opprimente’ sia davanti alla Chiesa sia davanti allo Stato, secondo le invalse categorie del pensiero *mainstream* per il quale il matrimonio è aborrito, se non come asfissiante ‘prigione’, come consunta scoria borghese. Tale scelta diviene sempre più condivisa, quasi una ‘moda’ psicologicamente coercitiva sulla scia di un’‘appiattimento culturale al ribasso’, mi si consenta la franchezza, deprimente: all’inseguimento delle altalenanti vicissitudini di un amore mitizzato, ma desolantemente autoreferenziale ed egoistico perché volto alla massimizzazione della felicità individuale. Si può, d’altro canto, contestare il giudizio etico, non l’eclatante emergenza del fenomeno, con le sue nefaste conseguenze sulla tenuta del tessuto comunitario, ma al contempo, come si constaterà, sul diritto.

Comunque sia, in questa *débâcle* che ha investito altresì, e rovinosamente, i matrimoni concordatari, nessuna colpa ‘diretta’ può essere imputata, nel nostro Paese, alle autorità secolari. Indubbiamente ai pubblici poteri va rimproverata una scarsissima sollecitudine nel favorire la formazione delle famiglie e nel sostenerle, con effetti disincentivanti innegabili che finiscono per colpire principalmente i matrimoni religiosi: forse perché la precarietà e la volatilità che marchia l’esperienza odierna mal si confà soprattutto alla temeraria definitività – per lo meno prognostica – del consenso prestato davanti a Dio; ma, va ammesso, non si tratta di una deterrenza e uno scoraggiamento indirizzato ai matrimoni canonici o a quelli concordatari in modo mirato.

2. ...e reazioni: in particolare all'obsolescenza dell'art. 8, n. 1 dell'Accordo di Villa Madama...

Dunque, l'obsolescenza delle norme relative all'efficacia civile del matrimonio canonico, specularmente alla diserzione da questo, pare da riconnettersi a fattori sociali, economici, ovvero di minor influenza del cattolicesimo sulle condotte dei fedeli-cittadini: i quali, immersi nel clima dilagante, non solo trascurano l'insegnamento tradizionale, pacificamente interiorizzato sino a mezzo secolo fa – e senza gridare all'inibizione sessuofobica –, secondo cui l'esercizio della genitalità è lecito solo all'interno del matrimonio, ma contravvengono senza remore all'obbligo canonico di utilizzare la forma di celebrazione *ad validitatem* e quindi di convolare a *iustae nuptiae in facie Ecclesiae* e *in facie Status*. Non che siano allettati dal matrimonio civile: e non certo, probabilmente, per la nullità, ovvero l'inesistenza⁴, se contratto tra cattolici, inflessibilmente comminata dallo *ius canonicum*⁵. Anzi, è risaputo come quest'ultimo non solo non sia più bersaglio delle rampogne ecclesiali del passato e corredato dello stigma infamante di 'turpis concubinatus', ma, già dalla *Familiaris consortio* di Giovanni Paolo II⁶, venga 'rivalutato', addirittura, in alcune evenienze, sia tollerato se non addirittura caldeggiato⁷. Molto

⁴ Mi sono occupata ampiamente di questo tema in G. BONI, *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 167 ss., soffermandomi anche sulla possibile *sanatio in radice* di matrimoni civili (con indicazione di ulteriore dottrina).

⁵ Come noto, la lettera apostolica in forma di *motu proprio Omnium in mentem* di BENEDETTO XVI del 26 ottobre 2009 (in *Acta Apostolicae Sedis*, 2010, pp. 8-10), oltre all'introduzione di alcune modifiche nei cann. 1008-1009 sul sacramento dell'ordine, ha eliminato dal *Codex Iuris Canonici* le tre occorrenze dell'atto formale di defezione dalla Chiesa (formula assente nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*), una delle quali contenuta nel can. 1117: imponendosi così, dall'entrata in vigore del *motu proprio* benedettino, l'obbligo della forma canonica anche per il matrimonio di quei cattolici che dopo il battesimo hanno formalmente, e non solo in modo notorio, abbandonato la Chiesa cattolica.

⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1982, pp. 81-191, n. 81 ss.

⁷ Cfr. PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Indicazioni *I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*, 29 aprile 2005, in *Notiziario della*

più banalmente, pure questi *fideles* magari solo ‘virtuali’, battezzati ma non ‘praticanti’ – mi si perdonerà il vocabolo non perspicuo –, e talora, purtroppo, pure questi ultimi, sono assorbiti dalle congiunture contemporanee, al cui irresistibile contagio sembrano soggiacere senza anticorpi: insomma, il naufragio del matrimonio concordatario rispecchia il tracollo del matrimonio canonico, e, in definitiva, il collasso dell’istituto matrimoniale *tout court*.

Si stagliano ancora marmorei i precetti del *Catechismo* e i chiari ammaestramenti del magistero dei Sommi Pontefici⁸. Così come non sono alterati nel loro tenore i canoni del *Codex Iuris Canonici*: si consideri, a riprova in particolare della crucialità degli effetti civili, il can. 1071 § 1, n. 2, per il quale, tranne il caso di necessità, non si deve assistere senza la licenza dell’ordinario del luogo al matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della *lex civilis*. E, per quanto appunto afferisce al matrimonio concordatario nella nostra penisola, restano immutati i disposti concordatari e le prescrizioni del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 1990, il quale perentoriamente esordisce all’art. 1, del tutto in linea con anteriori disposti, seppure con un’inflexione meno austera – o messo, ad esempio, l’appellativo *politically incorrect* di ‘pubblici peccatori’ per i nubendi indocili⁹ –: «I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (can. 1108) con l’obbli-

Conferenza Episcopale Italiana, 2005, n. 5, p. 148, nn. 20-21 (in alcuni casi «potrebbe essere pastoralmente preferibile tollerare la prospettiva del matrimonio civile»). Mi permetto di rinviare a G. BONI, *Profili canonistici del matrimonio tra cattolici e musulmani*, in *Studi in onore di Piero Pellegrino*, I, a cura di M.L. TACELLI, V. TURCHI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 123-166. Si veda anche E. CAMASSA, *I matrimoni interreligiosi nel diritto canonico*, in *Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni*, seconda edizione, a cura di S. FERRARI, il Mulino, 2022, p. 206 ss.

⁸ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Enchiridion della famiglia e della vita. Documenti magisteriali e pastorali dal Concilio di Firenze (1439) a Papa Francesco*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014.

⁹ Cfr. quanto riferisce A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2003, p. 342, sull’Istruzione data il 1° luglio 1929 dalla Sacra Congregazione *de disciplina sacramentorum* agli ordinari d’Italia.

go di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili predisposto dal concordato»¹⁰. E, parallelamente si stabilisce, con corrispondente rigido dettato, l'obbligo di rivolgersi alla Corte d'appello per l'efficacia della sentenza di nullità, ottemperando alla procedura concordataria (art. 60).

Tuttavia, proprio queste previsioni, nel loro severo rigore, paiono relitti vetusti di un'era remota. E non solo quanto al *populus ductus*, per la sordità dei fedeli alla loro coattività: molti dei quali con ogni probabilità 'in buona fede', non essendo edotti degli obblighi che li astringono, cui forse troppo tiepidamente vengono richiamati¹¹. Ma ancor più, appunto, quanto al *populus ducens*, perché da esse traluce un'altra stagione temporale: quella nella quale la Chiesa di Roma e, per quanto di loro pertinenza, le Chiese particolari, ambivano a consolidare una perfetta coincidenza tra lo *status* canonico di coniuge e quello civilistico. Prefiggendosi per tale via molteplici fini: anzitutto per attribuire maggiore stabilità e protezione al vincolo religioso, la cui dignità eminente si voleva irraggiasse altresì nel contesto pubblico; ma anche perché la giurisdizione che la Chiesa si arroga sui matrimoni tra battezzati potesse essere corroborata dal suo riverbero nell'ordine dello Stato. E a questo scopo le autorità ecclesiastiche si industriavano alacramente per ottenere prima che il matrimonio canonico acquisisse rilievo civile, specialmente in virtù di pattuizioni concordatarie: e per ammonire poi i fedeli ad avvalersi del matrimonio così concertato.

Un'altra temperie sembra invece essersi ora insediata; se infatti compulsiamo i più importanti documenti ecclesiali sulla materia

¹⁰ Tale art. 1 prosegue: «L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica».

¹¹ Anche O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, in *Jus-online*, 2015, 1, p. 7, è dell'idea che «il processo di secolarizzazione sta affievolendo in molti la coscienza e persino la conoscenza dei precetti concordatari».

degli ultimi anni, essi non riservano alcuna allusione al matrimonio concordatario o alla proiezione civilistica delle nozze canoniche: quasi che tale riferimento possa contaminare la bellezza del matrimonio cristiano, per converso, certo opportunamente ma in via esclusiva, esaltata¹². Un segnale che non va occultato: perché se altresì nel 1981 la *Familiaris consortio* non ne faceva cenno, ben altre erano le contingenze, essendo, allora, ancora modestamente incipiente l'eclissarsi dei matrimoni canonici e concordatari; e comunque in tale esortazione apostolica si insisteva reiteratamente sulla presenza vitale dei coniugi nella comunità cristiana ma pure in quella civile, raccomandando loro accuratamente di non estraniarsi dal *saeculum*. La sensazione che da tali recenti testi potrebbe trarsi è quindi quella di un'amnesia, se non una vera e propria noncuranza avvolgente l'efficacia civile del connubio canonico, malgrado l'abnegazione che, segnatamente nel secolo scorso ma anche più di recente, essa è costata, specie attraverso la firma di concordati. Sempre quanto all'Italia, è noto come Pio XI esclamasse senza titubanze: «Per avere questo articolo 34 del Concordato saremmo andati a trattare con Belzebù in persona!»¹³: rivelando la determinazione tenace della Chiesa. E come non ricordare che, ancor prima, nonostante le dure reazioni – giungenti addirittura alla fulminazione di scomuniche – all'introduzione del matrimonio civile obbligatorio nel 1865, la Chiesa si premurava di inculcare nei fedeli l'osservanza delle formalità imposte dalla legge secolare per la rilevanza del vincolo canonico: fermo restando che la celebrazione *in facie Ecclesiae*

¹² Cfr., ad esempio, DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le Chiese particolari*, Prefazione del Santo Padre FRANCESCO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022; FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2016, pp. 311-446.

¹³ Lo riferiva O. GIACCHI, *Fine dell'art. 24 Concordato?*, in *Chiesa e Stato nella esperienza giuridica*, II, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, Giuffrè, Milano, 1981, p. 302. Cfr. anche O. FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), settembre 2011, p. 3.

era l'unica valida, tuttavia il matrimonio civile non era solo lecito per i fedeli, ma obbligatorio *indirecte per accidens*¹⁴.

3. ...e al tramonto dell'*exequatur* delle sentenze canoniche di nullità (art. 8, n. 2 del Concordato vigente)

Se comunque la crisi dell'accesso al matrimonio concordatario discende da un coacervo di motivazioni di non semplice ricognizione, la corrosione fino allo smantellamento della seconda parte dell'art. 8 del Concordato vigente, sancente, questa volta, l'efficacia civile delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale è, senza dubbio, opera consapevolmente e caparbiamente attuata dalla giurisprudenza nazionale: la quale, sepolto l'automatismo di stampo lateranense, dagli anni Settanta ma anche successivamente alla firma, nel 1984, della revisione concordataria, si è protervamente accinta alla disintegrazione dell'*exequatur*. Altrove mi sono soffermata su questa lampante violazione dell'Accordo di Villa Madama, al cui esito risalta palese come i pronunciamenti canonici di nullità oggi abbiano davvero minime *chances* di entrare nell'ordinamento italiano¹⁵: dovendo oltrepassare il vaglio degli affilatissimi controlli di

¹⁴ Cfr. al riguardo D. TARANTINO, *L'introduzione del matrimonio civile in Italia, Francia e Spagna: spunti di analisi storico-giuridica comparata*, in *Veritas et jus*, 2018, p. 136 ss.; EAD., *Secundum legum praecepta: l'obbligatorietà del matrimonio civile nell'Italia post-unitaria*, supplemento alla rivista *Diritto e Religioni*, i Quaderni 12, 2017, specialmente p. 25 ss.; EAD., "In difesa del matrimonio religioso". *La reazione dell'episcopato italiano al disegno di legge sull'obbligatorietà delle nozze civili all'indomani dell'unità*, *ivi*, i Quaderni 11, 2017, p. 4 ss.; G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio». Considerazioni fra diritto e storia*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, 1, pp. 49-50.

¹⁵ Cfr. G. BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte prima)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoeChiese.it), n. 2 del 2017, 6 febbraio 2017, pp. 1-112; EAD., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex (parte seconda)*, *ivi*, n. 5 del 2017, 13 febbraio 2017, pp. 1-68; EAD., *Alcune considerazioni sulle possibili difficoltà insorgenti nell'exequatur in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Mitis iudex*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano,

una delibazione che ha assunto le sembianze della cruna di un ago sempre più sottile, al termine di un accidentato percorso dagli sbocchi aleatori, anzi ricorrentemente esiziali.

Non è questa la sede per indugiare sulle ragioni soggiacenti a questa giurisprudenza o per ripercorrerne le traversie, salvo qui evidenziare che a rimetterci, allorquando sia ingiustificatamente negata la delibazione, sono unicamente quei *cives fideles* sinceramente cattolici che, in ossequio al loro sentimento religioso, ma pure ai precetti canonici, ricusano il ricorso al giudice secolare e al divorzio: a questi, invece, dovranno *obtorto collo* piegarsi, come già fanno laddove il loro matrimonio sia stato sciolto con dispensa *super rato*, stante l'inossidabile – ma, nondimeno, non troppo plausibile¹⁶ – sbarramento all'efficacia civile del rescritto pontificio da parte della giurisprudenza italiana. In entrambi i casi con disagio e aggravio, e soprattutto conculcando i loro convincimenti interiori insieme allo *ius connubii* di cui sono titolari e che vorrebbero veritativamente esercitare. Come risaputo, a partire dalle rinomate sentenze della Cassazione del 2014¹⁷, in caso di convivenze ultratriennali il potere di veto di un coniuge all'aspirazione alla delibazione da parte dell'altro è autocratico e inoppugnabile, sussunto indistintamente dalla Cassazione in quello stravagante 'ordine pubblico' rimesso alla disponibilità individuale¹⁸. Insomma, resta inappagato il diritto del coniuge, defraudato della sua libertà religiosa, «a prestare coe-

2017, pp. 181-224; EAD., *Riforma del processo di nullità matrimoniale e questioni emergenti in tema di exequatur delle sentenze canoniche*, in *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris laetitia*, a cura di P. PALUMBO, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 113-196.

¹⁶ Cfr., per tutti, A. INGOGLIA, *Indelibabilità delle dispense super rato. Divorzio coattivo?*, in *ALAF. Rivista dell'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori*, 2014, 1, specialmente p. 35 ss.

¹⁷ Cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 17 luglio 2014, nn. 16379/16380, in *Il diritto ecclesiastico*, 2014, rispettivamente p. 101 ss., p. 134 ss.

¹⁸ Cfr. quanto già rilevava G. DALLA TORRE, *Postille sul matrimonio concordatario*, in *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato. Studi sulle recenti evoluzioni della giurisprudenza*, a cura di L. SPINELLI, G. DALLA TORRE, Pàtron Editore, Bologna, 1987, pp. 202-203.

renza al regime matrimoniale scelto nel momento della conclusione delle nozze, in quanto viene preferito il diritto di chi rinnega la scelta fatta»¹⁹: con buona pace del «principio dell'affidamento e della buona fede – qualificato dalla Cassazione, proprio con riferimento a questa materia, tra i principi inderogabili del nostro ordinamento in quanto rientranti nella tutela dell'ordine pubblico italiano –»²⁰.

Siamo al cospetto di tematiche disputatissime. Quello che qui si intende rimarcare è l'atteggiamento conservato dalla Santa Sede che pare assistere mestamente ma senza sporgere alcun formale reclamo mediante i consueti canali diplomatici, né alcuna ufficiosa protesta²¹, ai colpi unilateralmente assestati alle prescrizioni pattizie – norme contenute in un trattato internazionale dotato di copertura costituzionale *ex art. 7, cpv.*, della Costituzione –, che finiscono per far barcollare l'impianto logico e sistematico dello stesso istituto matrimoniale concordatario²². Una trasgressione degli impegni assunti forse più inconfutabile del *vulnus* (e non solo alla bilateralità) inferto dall'introduzione della cessazione degli effetti civili per il matrimonio canonico trascritto, che pure scatenò, nel 1970, aspre frizioni, bloccando l'*iter* della stessa revisione concordataria: la qua-

¹⁹ I. ZUANAZZI, *Libertà religiosa e relazioni familiari*, in I. ZUANAZZI, M.C. RUSCAZIO, M. CIRAVEGNA, *La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 351-352.

²⁰ P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, in *Iustitia*, 1994, pp. 180-181.

²¹ Fu pubblicato un editoriale su *L'Osservatore Romano* dell'11 febbraio 2012, p. 1, con qualche pacato rilievo in ordine agli orientamenti della giurisprudenza italiana (sul quale peraltro si veda il duro commento di N. COLAIANNI, *A chiare lettere. Un 11 febbraio particolare: Chiesa contro giudici?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* [www.statoechiese.it], 15 febbraio 2012, p. 1 ss.).

²² Cfr. le osservazioni di F. DI PRIMA, M. DELL'OGGIO, *L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilievi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, in *Norma. Quotidiano di informazione giuridica*, 2016, pp. 1-57; e di L. LACROCE, *Il matrimonio concordatario: libertà versus privilegio. Note a margine di Cassazione, Sezioni Unite civili, 30 marzo 2021, n. 9004*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2021, p. 625 ss.

le fu del pari contrassegnata da uno 'stile' per nulla accomodante da parte della Santa Sede²³.

Non si tratterebbe di esigere oggi l'innesco di un'*actio finium regundorum* dal sapore fastidiosamente *rétro* e che verrebbe bollata come tracotanza clericale: per converso, una sonora doglianza va sollevata avverso il disconoscimento di quanto ai *cives fideles* è stato concesso, suggellandolo in disposti non solo resi consonanti con la Costituzione, ma coralmemente reputati quali epifanie di quella laicità positiva di cui l'ordinamento italiano fieramente e spesso un poco pomposamente si fregia per bocca della stessa Corte costituzionale²⁴. È quindi incomprensibile non tanto la condiscendenza delle autorità ecclesiastiche alle reiterate inadempienze di precetti concordatari e la mancata replica squisitamente tecnico-giuridica agli arresti giurisprudenziali: quanto, soprattutto, l'apparente apatia per le istanze religiose di quei cattolici che non solo vogliono obbedire lealmente agli obblighi canonici che sopra ho elencato, ma agognano, e per ragioni di coscienza non per sgravarsi di provvigioni economiche nei confronti degli ex coniugi²⁵, l'*exequatur* della sentenza di nullità del proprio matrimonio canonico uniformando ad essa il proprio *status* civilistico.

²³ Cfr., ad esempio, quanto viene per esteso riportato in *Dieci documenti sulla interpretazione dell'art. 34 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede*, in *Rivista di studi internazionali*, 1970, pp. 458-487.

²⁴ Per una puntuale ricostruzione della normativa concordataria alla luce del principio supremo di laicità dello Stato cfr. P. CAVANA, *Dal «recupero della sovranità» alla questione della laicità. La Corte Costituzionale e la riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni concordatari (sent. n. 421 del 29 novembre 1993)*, cit., p. 167 ss.

²⁵ Cfr. E. CAMASSA, *Divorzio, nullità canonica ed effetti economici: una soluzione de iure condendo?*, in *Annali 2002-2004*, a cura di G. DALLA TORRE, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 200-213.

4. Corsi e ricorsi tra matrimonio canonico e matrimonio civile

Tutto ciò potrebbe far trapelare l'impressione che il matrimonio concordatario venga impassibilmente abbandonato a un *exitus* miserando. Si invertirebbe così bruscamente la rotta rispetto a quel passato non troppo risalente in cui con notevole sacrificio e dispendio di energie, segnatamente dopo la bufera rivoluzionaria settecentesca e le incursioni napoleoniche che avevano brutalmente sospinto il diritto della Chiesa nell'irrelevanza, si mirò, proprio attraverso le stipulazioni con gli Stati, a recuperare per il matrimonio canonico almeno una frazione di quello spazio che il dominio avanzante, seppur appena instaurato, di quello civile gli aveva prepotentemente sottratto. Infatti, come noto, per influsso della dominazione francese e del suo impeto a una forzata laicizzazione i legislatori statuali, anche nei Paesi di antica cristianità, avevano traumaticamente spezzato l'intima e secolare compenetrazione, già in qualche modo sottesa alla celebre definizione di Modestino²⁶, tra *ius humanum* e *ius divinum*: allo scopo di estromettere quest'ultimo, insieme al maestoso edificio normativo canonico, dalla disciplina del coniugio. Anche se è vero che il paradigma sul quale il modello secolare inizialmente si forgiò era quello finemente cesellato dalla Chiesa mediante un'evoluzione giuridica millenaria: espungendo unicamente, almeno in prima battuta, i lineamenti più propriamente afferenti alla dimensione religiosa²⁷. Un esempio archetipico era rappresentato

²⁶ Come noto, per MODESTINO, «nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio»: D. 23, 2, 1. Cfr. le considerazioni di G. DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), n. 22 del 2018, p. 5 ss.

²⁷ Davvero suggestivo il percorso nei secoli compiuto da G. DALLA TORRE, *Ancora su «due modelli di matrimonio»*. *Considerazioni fra diritto e storia*, cit., pp. 33-55; dello stesso Autore si vedano ID., *Postille sul matrimonio concordatario*, cit., p. 188 ss.; ID., *Introduzione al matrimonio celebrato davanti a ministri di culto. Lezioni di diritto ecclesiastico*, Patron Editore, Bologna, 1986, p. 59 ss.; ID., *Motivi ideologici e contingenze storiche nella evoluzione del diritto di famiglia*, in *Famiglia, diritto e diritto di famiglia*, a cura di F. D'AGOSTINO, Jaca Book, Milano, 1985, p. 35 ss.

dal primo Codice civile dell'Italia unita, nel quale, tra l'altro, non veniva compromessa neppure l'indissolubilità, rigettando il Codice Pisanelli il divorzio che, sulla falsariga del *Code Napoléon*, si era invece sancito in tutta Europa.

Era assorbente, nella gerarchia dell'epoca, la preoccupazione di assicurare al matrimonio celebrato *in facie Ecclesiae*, non essendo ovviamente ipotizzabile una *restitutio in pristinum* ai fasti pregressi, una 'corporeità' sul proscenio secolare, e dunque almeno una coesistenza tendenzialmente egualitaria con quello civile: presagendo che questo, partorito quasi come gemello siamese, ben presto avrebbe rifiutato, se non recisamente abiurato, la matrice comune dalla quale era rampollato per divaricarsi poi da essa drasticamente e, forse, irrimediabilmente. Sorge quindi spontaneo l'accennato interrogativo se il mutato contegno della Chiesa, cui pare attualmente che le prescrizioni concordatarie sulla materia non premano più eccessivamente, espliciti un'oramai acquisita convinzione che il matrimonio canonico con effetti civili possa essere serenamente destinato a un ineluttabile crepuscolo: valutando che sia velleitario e non più conveniente arroccarsi nella cittadella concordataria dalle mura fatiscanti, quasi in adesione a quell'opzione separatista²⁸ pure disprezzata e deprecata in un tempo non lontano.

Non sembra, per converso, che si sia a tutt'oggi pervenuti a tale conclusione, almeno in via generale, perché l'attività concordataria ferve ancora vivace²⁹, smentendo certi vaticini sulla sua inesorabi-

²⁸ Sia pur con riferimento alla sola rinuncia al riconoscimento delle sentenze canoniche cfr. quanto rilevava J.I. ARRIETA, *Possibili sviluppi nel diritto canonico matrimoniale e processuale alla luce dei lavori del Sinodo straordinario*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2015, p. 1018.

²⁹ Invero, come nota J.T. MARTÍN DE AGAR, *Lectio Magistralis pronunciata per il dottorato honoris causa all'Università cattolica di Budapest*, in *Ius Ecclesiae*, 2012, p. 652, «non c'è stata un'epoca della storia più abbondante di accordi concordatari come appunto quella che va dal Vaticano II ad oggi». Cfr. la raccolta di tutte le disposizioni concordatarie relative alla materia matrimoniale, oltre all'elenco dei concordati nei quali non compare una norma in materia, curata da Ilaria Samorè, che ha anche predisposto tabelle e grafici di illustrazione relativi, pubblicata in appendice a G. BONI, *Il matrimonio concordatario: istituto attuale o anacronistico?*, in *Archivio giuridico online*, 2023, p. 80 ss.

le decadenza dopo il Concilio del Novecento, quasi fosse viziata da un logoro neo-costantinismo. È vero poi che un rapido sondaggio sui concordati sottoscritti negli ultimi anni dimostra come le norme volte a conseguire gli effetti civili del matrimonio e della giurisdizione canonica mostrino accenti forse più sommessi rispetto a quelli precedenti: ma ciò che conta è il dato per il quale l'attenzione non è scemata, anche in accordi con nazioni del tutto aliene alla culla europea dello *ius canonicum* matrimoniale³⁰. Il persistere accanito di norme sul matrimonio indurrebbe allora a congetturare come, anche di fronte al quadro demoralizzante sopra delineato non solo per l'Italia, non si sia ancora stimata inevitabile la resa: come anzi, dinanzi alla preconizzabile capitolazione nel duello per la signoria sul matrimonio, ovvero per la sua perenzione, che i poteri secolari (non necessariamente quelli politici), più forti e agguerriti, avrebbero già vinto in partenza, la Chiesa non intenda demordere né 'deporre le armi', ratificando la 'disfatta'.

Se peraltro fosse questa la funesta prospettiva incipiente, si sagomerebbe davanti agli occhi un panorama davvero sconcertante: infatti, come ha acutamente commentato Giuseppe Dalla Torre, «Due secoli, poco più: sono bastati per veder nascere, crescere ed infine dissolversi (l'espressione non sembri troppo forte) l'istituto del matrimonio civile»³¹. Non si è trattato, forse, di un traguardo perseguito premeditatamente e pervicacemente, ma il risultato si disegna nitido: i legislatori secolari attuali, dopo averlo 'scippato' alla Chiesa, paiono aver rinunciato a imprimere un significato non equivoco e condiviso al matrimonio, desemantizzandolo, degiuridicizzandolo e cedendolo a una privatizzazione – nel senso sociologico di una «di-

³⁰ Cfr., ad esempio, quanto riferisce A. BLASI, *Concordati africani. Elementi e fonti di diritto concordatario africano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2022, p. 14; il segretario di Stato P. PAROLIN, nella *Prefazione* al volume parla di «particolare dinamicità dell'attività concordataria in terra d'Africa».

³¹ G. DALLA TORRE, *Veritas non auctoritas facit matrimonium*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. DALLA TORRE, C. GULLO, G. BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 211.

sarticolazione nel privato»³² – dalle maglie sempre più larghe e anarchicamente disgregatrici. Sempre il Maestro dell'amica Erminia Camassa, cui è dedicata questa raccolta di contributi, e mio asseverava come si fosse infine approdati «alla sostituzione del matrimonio con negozi giuridici aventi effetti in parte analoghi, ma finalità diverse. Il matrimonio civile in sostanza si sta dissolvendo ed il suo posto viene preso da patti di solidarietà»³³ o di convivenza: insomma si è convertito 'in un'altra cosa'³⁴ con un 'genoma' trasformato³⁵. E in questa 'cosa', già lessicalmente fluida e inafferrabile, rientra «ogni rapporto di coppia, legale o di fatto, etero o omosessuale»³⁶, considerando non neutre ma del tutto 'indifferenti le differenze'³⁷: e perciò simmetricamente tranciando quell'*unicuique suum tribuere* che del diritto è sempre stato architrave ma anche stella polare. Uno 'tsunami' di 'snaturamento' del palinsesto del matrimonio, dunque, che si è abbattuto sul diritto medesimo, travolgendone la principale funzione.

A quell'originaria conformazione al 'prototipo' matrimoniale canonico, come sopra si è evocato, è susseguita una fase che da esso ha preso, via via più diametralmente, le distanze. Inabissandosi implacabilmente, uno dopo l'altro, i pilastri consegnatici da millesecento anni di incubazione antropologica oltre che giuridica: il le-

³² A. NICOLUSSI, *Il consenso matrimoniale*, in *Il margine*, 2008, p. 51.

³³ G. DALLA TORRE, *Veritas non auctoritas facit matrimonium*, cit., p. 222.

³⁴ Cfr. G. DALLA TORRE, *Il matrimonio tra diritto e legge. Sondaggi nella storia*, in *Famiglia e diritto nella Chiesa*, a cura di M. TINTI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 56.

³⁵ Echeggio qui il termine usato da P. DONATI, *La famiglia. Il genoma che fa vivere la società*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2013.

³⁶ O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio in Italia tra dimensione religiosa e secolarizzazione*, cit., p. 4.

³⁷ Parlava di un'«ideologia dell'indifferenziato» «distorsiva dello stesso principio di uguaglianza» L. MENGONI, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, 1990, 3, p. 9 ss. (sintetizza il pensiero di quest'Autore e in particolare la sua concezione neo-istituzionale della famiglia e del matrimonio come atto specifico che la fonda A. NICOLUSSI, *La famiglia: una concezione neo-istituzionale?*, in *Europa e diritto privato*, 2012, pp. 169-195).

game tra matrimonio e famiglia³⁸, la definitività dell'unione troncata solo dalla morte, oramai preda dello svanire dell'*amour-passion*; l'apertura alla prole, con la consumata scissione tra procreazione e matrimonio (ma anche tra procreazione e sessualità)³⁹; l'imperativo della fedeltà e tutti i diritti-doveri sponsali, nominalmente enumerati ma sensibilmente cambiati oltre che sguarniti di mezzi di tutela; la pubblicità esteriore del *foedus*, spogliato di qualsivoglia respiro superindividuale; fino all'archiviazione della dualità tra uomo e donna e al seppellimento dell'eterosessualità tra i reperti preistorici, se non potenzialmente discriminatori⁴⁰.

Eppure, il fondale odierno riesuma copioni *déjà vus*, moltiplicandosi le similitudini con la situazione coeva ai primi vagiti della Chiesa, a quei secoli nei quali il cristianesimo, dalla sua fondazione, cominciò a espandersi in una società di cui, nonostante le avversità, gradualmente una sparuta minoranza mutò pervasivamente i connotati, anche quanto al matrimonio⁴¹. Senza, invero, altisonanti proclami, ma vivendo i neofiti 'nel Signore' la realtà *terrena* – si badi bene – della consacrazione mutua e complementare tra uomo e donna, essa fu trasfigurata, anzitutto con «il *rispetto assoluto della fedeltà coniugale*, portato sino all'intimo sentire di ciascuno dei coniugi ... e imposto senza distinzione all'uomo e alla donna, facendo valere un

³⁸ Per un panorama aggiornato delle evoluzioni in Italia in questa materia si vedano i puntuali interventi pubblicati nel Forum *Un nuovo diritto della famiglia*, traente occasione dal convegno intitolato *Un nuovo diritto della famiglia: dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione* e tenutosi il 6 maggio 2022 presso l'Università Europea di Roma, in *Famiglia e diritto*, 2022, 11, pp. 1038-1083; nei saggi anche una ricca e aggiornata bibliografia.

³⁹ Sia consentito rinviare alle argomentazioni che già esponevo in G. BONI, *Alcune considerazioni su procreazione e sessualità nel matrimonio canonico*, in "Iustitia et iudicium". *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. KOWAL, J. LLOBELL, I, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 183-206.

⁴⁰ Cfr. le riflessioni di A. ZANOTTI, *Il matrimonio canonico nell'età della tecnica*, Giappichelli, Torino, 2007, *passim*.

⁴¹ Riprendo in questa parte quanto scritto in G. BONI, *Il matrimonio*, in G. BONI, A. ZANOTTI, *La Chiesa tra nuovo paganesimo e oblio. Un ritorno alle origini per il diritto canonico del terzo millennio?*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 104 ss.

principio di parità che in quei tempi aveva, possiamo ben dirlo, una carica davvero rivoluzionaria», e, simultaneamente, con «l'*indissolubilità del vincolo coniugale*, che impegnava gli sposi cristiani a restare uniti per tutta la vita, astenendosi dall'utilizzare le ampie possibilità di divorzio offerte da tutte le legislazioni dell'epoca»⁴². Così, la madre di tutte le battaglie, combattuta instancabilmente, è stata quella per patrocinare e fomentare la non rescindibilità del vincolo proprio in mezzo a tradizioni sociali e giuridiche, le più disparate ma collimanti sul punto, in cui i matrimoni si risolvevano agevolmente per mera volontà delle parti, esponendoli al vento spietatamente abrasivo del volubile capriccio del singolo, causando vittime e laceranti ripercussioni. Esattamente come oggi⁴³.

Anche per questo, similamente al momento dei primi passi nell'Impero romano, ancora una volta solo la Chiesa potrebbe persuasivamente suggerire come riempire quel vuoto lasciato dai poteri secolari. E in questa impresa l'ausilio del diritto è tutt'altro che accessorio e marginale, come suffragano altresì i secoli successivi in cui esso è stato fidato e prezioso alleato nella preservazione e propagazione del matrimonio cristiano nella società civile. Il diritto non quale sovrastruttura vessatoria o ingabbiato nelle deviazioni giuspositiviste, ma quale latore della giustizia delle relazioni umane. È proprio in quest'ottica che il matrimonio concordatario, quello canonico con effetti civili, può ricoprire ancora una preminente centralità, essendo l'anello di congiunzione e la cerniera con la società secolare entro la quale la Chiesa e i cristiani non solo vivono ma devono, per mandato fondazionale, pienamente vivere. Per i cattolici sposarsi canonicamente e vedere il loro matrimonio rilevare pubblicamente anche per lo Stato, insieme alla *iurisdictio nullitatum* da loro interpellata, è un'estrinsecazione inviolabile di libertà religiosa di *fideles* che sono e devono essere, e inscindibilmente, anche *cives*: non possono, anzi, 'dimettersi da cittadini', come recitava icasticamente il

⁴² P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 10-11 (anche la citazione precedente).

⁴³ Lo nota anche J. FERRER ORTIZ, *La eficacia civil del matrimonio canónico en una sociedad secularizada*, in *Ius Ecclesiae*, 2018, p. 111.

titolo di un articolo di Dalla Torre⁴⁴. Libertà religiosa, poi, che, nella declinazione peculiare della libertà matrimoniale, fu alle scaturigini dello stesso matrimonio civile a favore dei non cattolici⁴⁵ e che ora, bizzarramente, proprio a loro – mentre per altri diritti confessionali, lo appunto *incidenter tantum*, cadono pluralisticamente le frontiere⁴⁶ – si vorrebbe precludere. E invece, per i cristiani la partecipazione *toto corde* alla *civitas* consente di dispiegare appieno, con le Chiese domestiche germoglianti nella famiglia, quell'evangelizzazione dell'ordine temporale che autonomamente compete al laicato: è in questa rifrazione *ad extra* che il matrimonio canonico nella sua 'versione' concordataria può assolvere un *munus* esemplare, se così lo posso definire, oggi capitale e primario.

5. *Il dovere della testimonianza* in saeculo

La Chiesa, d'altronde, non si è inventata aprioristicamente e a tavolino il matrimonio, cimentandosi nel tratteggiarne un'architettura ideale e intellettuale sua propria: per converso, il matrimonio

⁴⁴ Cfr. G. DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, a cura di G. BONI, Edizioni Studium, Roma, 2021, p. 286. Si sofferma recentemente su queste pagine di Dalla Torre P. BIAVATI, *La laicità nel prisma degli 'Scritti su Avvenire' di Giuseppe Dalla Torre*, in *Archivio giuridico*, 2022, p. 822 ss.

⁴⁵ Lo spiega concisamente ma esaustivamente G. DALLA TORRE, *Postille sul matrimonio concordatario*, cit., p. 187.

⁴⁶ Sul diffondersi di 'tipologie' matrimoniali diverse regolate da norme religiose cfr., per tutti, E. CAMASSA, *Multiculturalismo, comunità di vita e familiari e principio di differenziazione*, in *Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità*, a cura di P. PERLINGIERI, S. GIOVA, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, p. 158 ss.: «Si tratta, soprattutto per alcune confessioni, di norme di diritto divino, e per questo considerate non modificabili, che hanno perpetuato modelli matrimoniali talvolta in difficoltà ad adattarsi, nel caso in cui si voglia applicarli in paesi nei quali il modello matrimoniale civilistico abbia avuto origini e si fondi su valori diversi» (con indicazione di ulteriore letteratura). Si veda anche *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, a cura di I. ZUANAZZI, C. RUSCAZIO, Libellula, Tricase (LE), 2018.

canonico affonda le radici nella natura umana⁴⁷, è il matrimonio naturale⁴⁸ al quale si sovrappone ma non ne modifica in alcun modo l'essenza. La prospettiva salvifico-sacramentale presuppone quella creazionale e la rafforza: sul punto l'oceanica meditazione della letteratura teologica e giuridica cristiana è stata sempre unanime e granitica, ancorandosi alla Genesi per poi, in una *continuitas* rinsaldata tra Antico e Nuovo Testamento, transitare alla restaurazione evangelica del progetto creazionale primordiale che la legge mosaica aveva appannato. Cristo lo ripristina nella sua cristallina intransigenza e per tutti i matrimoni, non solo quelli tra pochi privilegiati muniti di doti straordinarie: e lo fa con parole talmente ferme che gli stessi apostoli ne sono costernati. Come sono scioccanti e sconvolgenti se pronunciate ai nostri tempi; di più: esse si prospettano come criptiche e indecifrabili alla 'mentalità mondana'⁴⁹ che anni di martellamento hanno tirannicamente omologata all'individualismo ed edonismo esasperato e a un consumismo, anche esistenziale, devastante⁵⁰. Così, purtroppo, pure *in Ecclesia* le parole del Figlio dell'Uomo appaiono arcane e utopisticamente irrealizzabili: tali da incalzare – dinanzi ad un'apparentemente invincibile *duritia cordis* dell'uomo postmoderno – a un loro affievolimento, rischiando di tradire il messaggio evangelico nella sua scandalosa provocatorietà⁵¹. Per con-

⁴⁷ Cfr. le riflessioni di G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, Giuffrè, Milano, 1993, specialmente p. 112 ss.

⁴⁸ Peraltro, sulle recenti tendenze in ambito teologico cfr. G. BERTOLINI, *Il matrimonio come istituzione: un vincolo di giustizia in quanto verità dell'amore*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 321 ss.

⁴⁹ Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota romana*, 23 gennaio 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2015, p. 183.

⁵⁰ Già denunciava la «visione immanentistica ed edonistica, che svilisce il vero senso dell'amore sponsale» GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1991, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1991, p. 947. Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 26 gennaio 2013, *ivi*, 2013, p. 169 ss.

⁵¹ Ho espresso queste idee in G. BONI, *Il matrimonio tra pluralismo culturale e veritas del diritto divino*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, cit., pp. 163-177.

tro, il cristianesimo si deve porgere più che mai come segno di contraddizione, ieri e oggi: *ad intra* e *ad extra*.

Ciò ovviamente non implica che il matrimonio sia lo stesso dello stato edenico, asetticamente immune al trascorrere dei millenni: «Proprio perché realtà profondamente radicata nella stessa natura umana, il matrimonio è *segnato dalle condizioni culturali e storiche di ogni popolo*. Esse hanno sempre lasciato una loro traccia nell'istituzione matrimoniale. La Chiesa, pertanto, non ne può prescindere»⁵². Ma queste ultime non potranno mai inquinare la verità ontologica, incastonata nel testo biblico e assisa sullo *ius naturale* di quel matrimonio che «ad sacramenti dignitatem evectum est» (can. 1055 § 1) per i battezzati. Una verità, peraltro, genuinamente giuridica in quanto rapportata alla giustizia della relazione tra uomo e donna, come ha magistralmente delucidato Benedetto XVI⁵³: la frase «Non esiste un matrimonio della vita e un altro del diritto»⁵⁴ dovrebbe essere scolpita a caratteri di fuoco a perenne memento, per scongiurare pretestuose contrapposizioni, anche nella Chiesa.

Tornando al matrimonio concordatario, il suo rilievo pubblico e sociale nella compagine civile e la permeabilità dell'ordinamento secolare al medesimo non solo possono ma debbono, nelle circostanze contemporanee, rendere anzitutto *conoscibile* quel matrimonio naturale che solo risponde imperituramente agli aneliti del cuore umano e che la Chiesa ha il gravoso onere, ma anche l'ineguagliabile onore di trasmettere: salvandone, lei sola, quelle vestigia che si cospira non a sfumare e scolorire ma a rimuovere. Del resto, come ha confermato Papa Francesco nell'ultima allocuzione alla Rota romana: «nella Chiesa e nel mondo c'è un forte bisogno di riscoprire il significato e il valore dell'unione coniugale tra uomo e donna su cui si fonda la famiglia. Infatti, un aspetto certamente non seconda-

⁵² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota romana*, 28 gennaio 1991, cit., p. 952 (corsivo nell'originale).

⁵³ Si veda in particolare BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2007, p. 90 ss.

⁵⁴ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota romana*, 22 gennaio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2011, p. 108.

rio della crisi che colpisce tante famiglie è l'ignoranza pratica, personale e collettiva, circa il matrimonio»⁵⁵.

Non, pertanto, ingenua confidenza in ireniche conciliazioni demandate a 'incontri di sovranità', quindi a disposizioni concordatarie – fatalmente compromissorie – redatte in accordi interordinamentali di vertice: come se le mere ipostatizzazioni normative, ineludibilmente formali, potessero convertire la realtà. E neppure si vageggiano 'crociate' per il reintegro di decrepite egemonie o di porzioni di giurisdizione perdute. Ma occorre continuare a veicolare attraverso la previsione concordataria, e nonostante gli intralci, l'irrinunciabile rivendicazione che a quel matrimonio di cui la Chiesa si fa latrice sia riconosciuto il diritto di cittadinanza che gli spetta: per la libertà religiosa dei cattolici, certo, ma, invero, *proprio tramite loro*, a giovamento collettivo. Si tratterebbe, perciò, *ex parte Ecclesiae*, di esercitare non tanto una *potestas*, «intesa quale *imperium*» – una pretesa, d'altro canto, sorpassata e inconcludente –, quanto piuttosto un' *auctoritas*, quale «sapere socialmente riconosciuto»⁵⁶: un ministero da cui non può deflettere in vista di quella salvezza che a tutti deve essere dischiusa, procurando, qui, per l'unico matrimonio metafisicamente e metempiricamente vero, «un rilievo esterno, nel temporale, in un ordine diverso dal suo»⁵⁷.

L'elementare ma altissima unicità assiologica della volontà matrimoniale costitutiva del vincolo va ribadita senza ambiguità anche dinanzi alle, pur del tutto apprezzabili, esaltazioni ecclesiali della sacramentalità del coniugio. Essa, propria del matrimonio tra battezzati, deve essere spiegata ai cristiani, se ne deve illustrare il mistero di grazia e la gravidanza inestinguibile di doni spirituali, sì che possano sbocciare. Ma senza trascurare che il fronte, pure solo educativo nei confronti altresì di non pochi *christifideles*, sia alquanto, e

⁵⁵ FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2023, in *L'Osservatore Romano*, 27 gennaio 2023, p. 12.

⁵⁶ Le due citazioni sono di J. CARRERAS, *La giurisdizione della Chiesa sulle relazioni familiari*, in *La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia*, a cura di J. CARRERAS, Giuffrè, Milano, 1998, p. 47.

⁵⁷ G. LO CASTRO, *Tre studi sul matrimonio*, cit., p. 105.

criticamente, arretrato: poiché, ben prima e ben più tragicamente, pare sbiadita se non ottenebrata la recezione di quelle attitudini congenite innervate sulla razionalità – quella «ragione oggettiva che si manifesta nella natura»⁵⁸ – e sul libero arbitrio di cui l'uomo è fornito, che lo hanno innalzato sopra l'istinto, infondendogli maturatione consapevolezza dell'*indole* appunto *naturale* del connubio e degli indissociabili corollari morali e sociali dello stesso. E ben sapendo che la sola menzione del diritto naturale sarà accolta, se non da irritazione scomposta, da un caustico sarcasmo.

Sembrano costatazioni, le mie, di un plumbeo pessimismo, ispirate quasi a quell'«ossessione della fine della cristianità»⁵⁹ divenuta oggetto di oramai manieristiche lamentele. Sono viceversa estremamente ottimistiche nel prefigurare inattesi orizzonti di sviluppo per il matrimonio, nella sfida che la Chiesa, col proprio diritto, canonico e concordatario, potrà ingaggiare in quest'Occidente postmoderno: e anche qui senza illusioni di subitanei trionfi, ma nemmeno, come *pamphlet* di moda propugnano, nell'accettazione disfattista «di una lotta all'ultimo sangue, persa in anticipo»⁶⁰ come «soldati per Waterloo»⁶¹.

Nel contesto attuale, ancora una volta, la comunità cristiana si trova in una posizione di minorità e il *suo* matrimonio, cioè il matrimonio naturale, è non solo reietto, ma vilipeso e schernito. Eppure ad esso, *ergo* al matrimonio concordatario, spetta il generoso dovere della testimonianza, la testimonianza dello stupore «dinanzi alla realtà del matrimonio», un «bene [...] diffusivo»⁶² in sé trainan-

⁵⁸ BENEDETTO XVI, *Discorso al Parlamento Federale Tedesco*, Reichstag di Berlino, 22 settembre 2011, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va.

⁵⁹ CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, traduzione italiana, Edizioni Cantagalli S.r.l., Siena, 2022, p. 12.

⁶⁰ CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 12.

⁶¹ CH. DELSOL, *La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo*, cit., p. 108.

⁶² FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota romana*, 27 gennaio 2023, cit.: «il matrimonio, dono di Dio, non è un ideale o una formalità ma il matrimonio, dono di Dio, è una realtà, con la sua precisa consistenza. Adesso vorrei sottolineare che esso è *un bene!* Un bene straordinario, un bene di straordinario valore per tutti: per gli stessi coniugi, per i loro figli, per tutte le famiglie con cui entrano in relazione, per

te *in hoc mundo*: perché, come enuncia senza esitazioni Papa Francesco proprio nell'*incipit* di *Amoris laetitia*, «L'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia» (n. 1). In uno dei saggi forse più infervorati di Dalla Torre sul tema, egli non soccombe ai pronostici sconcertanti, ma, inforcando gli occhiali torsi e lungimiranti della storia, rammentava quei corsi e ricorsi che la costellano e che sempre stupiscono, spronando a non disperare nel 'prodigio' per il quale l'amore sacro e l'amore profano possano parlare di nuovo lo stesso linguaggio, quello universale, *id est naturaliter*, dell'amore oblativo esclusivo, unico e fecondo tra un uomo e una donna: pungolando perciò senza ritrosie a «preparare e prepararsi al ritorno»⁶³.

6. *Attualità del matrimonio concordatario*

La valenza paideutica del riproporre instancabilmente il matrimonio come *res mixta*, intrinsecamente tale nella dialettica insopprimibile tra società civile e società religiosa, le quali non dovrebbero essere schizofrenicamente disgiunte perché unica è la *verità vera* del matrimonio, non può subire offuscamenti. Il porsi il matrimonio, *prima di ogni normativa*, quale realtà inestricabilmente secolare ed ecclesiale per quei fedeli che sono sempre e appieno abitanti della terra fa sì che il rapporto della Chiesa con gli ordinamenti civili sia insito nel suo essere e si debba in qualche modo ostendere, *anche mediante una normativa*.

l'intera Chiesa, per tutta l'umanità. È un bene che è diffusivo, che attira i giovani a rispondere con gioia alla vocazione matrimoniale, che conforta e ravviva continuamente gli sposi, che porta tanti e diversi frutti nella comunione ecclesiale e nella società civile». In quest'ultima bella allocuzione Francesco insiste sul fatto che «Il vangelo della famiglia rimanda al disegno divino della creazione dell'uomo e della donna, cioè al "principio"», e che «ogni vero matrimonio, anche quello non sacramentale, è un dono di Dio ai coniugi».

⁶³ G. DALLA TORRE, *Amore profano e amore sacro ovvero: le vicende dell'istituto matrimoniale*, in *Archivio giuridico*, 2016, p. 384.

È vero che, in particolare in Italia, la metamorfosi realizzatasi in virtù delle ultime scelte legislative nel diritto matrimoniale e di famiglia hanno reso del tutto non sovrapponibile l'istituto civile e quello canonico⁶⁴; ma proprio per questo al secondo è commendato il legato indeponibile di 'tramandare' *erga omnes* non un'usanza conformista o un cimelio archeologico, ma *il* matrimonio, quello stesso che, grazie al cristianesimo, «ha dato all'Europa il suo particolare aspetto e il suo umanesimo»⁶⁵. Alla fine, anche se può apparire un ossimoro, oggi la rilevanza del vincolo canonico tramite la traiettoria concordataria non ambisce agli 'effetti civili' in quanto tali, del resto oramai ridotti ad esangui *flatus vocis* – anzi, in alcuni casi, penalizzanti sotto

⁶⁴ Cfr. le riflessioni di G. BALLARANI, *Modelli familiari e matrimonio concordatario. Una proposta per il "ritorno del sacro"*, in *Lex rationis ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, II, a cura di V. BUONOMO, M. D'ARIENZO, O. ÉCHAPPÉ, Pellegrini, Cosenza, 2022, pp. 120-134. Tale Autore perora la modifica dell'art. 1 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 1990. A suo avviso, «l'obbligatoria accettazione degli effetti civili è impeditiva per il nubendo cattolico italiano di rimarcare una scelta, eminentemente spirituale, di un sacramento, che riflette la consapevolezza di non voler confondere l'istituto canonico con istituti civili altri che dal matrimonio canonico sono separati da "distanze incommensurabili"»: «vero è che la compressione del *ius connubii* può determinarsi per la vincolarità delle leggi ecclesiastiche e, dunque, anche per i contenuti del Decreto generale della CEI sul matrimonio; ma il Decreto in parola, con riguardo all'obbligatorietà degli effetti civili, impedendo ai nubendi il solo atto canonico, sembra, da un canto, porsi oltre il limite del mandato speciale della Santa Sede di definire un *rito* proprio del matrimonio e, dall'altro, contrapporsi al principio generale della libertà religiosa così come intesa nella Dichiarazione sulla libertà religiosa *Dignitatis Humanae*» (ID., *Matrimonio concordatario e moltiplicazione dei modelli familiari. Note minime per una possibile riforma del Decreto generale della CEI del 1990 tra vincoli inter-ordinamentali e trasformazioni della famiglia sul piano civile*, in *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, I, a cura di R. PALOMBI, H. FRANCESCHI, E. DI BERNARDO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, pp. 109-110). Ho argomentato ampiamente la mia diversa posizione in G. BONI, *Il matrimonio concordatario: istituto attuale o anacronistico?*, cit.; ricordo pure che la Conferenza Episcopale Italiana aveva ricevuto il mandato speciale previsto dal can. 455 § 1 del *Codex Iuris Canonici* per l'approvazione delle disposizioni che non rientravano nelle normative demandate dal diritto universale alla competenza delle Conferenze Episcopali (come, invece, il rito del matrimonio *ex* can. 1120).

⁶⁵ BENEDETTO XVI, *Discorso al nuovo Ambasciatore di Ungheria presso la Santa Sede*, 2 dicembre 2010, consultabile *online* all'indirizzo www.vatican.va.

vari aspetti rispetto alle convivenze non formalizzate —: ma, ben al di là, incarna il dovere di far sopravvivere il matrimonio.

Pertanto la presenza del matrimonio concordatario sul palco pubblico, l'ostinazione della Santa Sede nell'inserire negli accordi con gli Stati disposizioni al riguardo, la vigile sorveglianza nel reagire agli assalti demolitori: e così, parimenti, il rammemorare ai cattolici quell'obbligo cogente, in Italia *ex art. 1* del Decreto della Conferenza Episcopale del 1990 ma ben prima e ben più robustamente ancorato alla *conditio activa* di fedele, di non asserragliarsi nel solo rassicurante ambito confessionale e invece di 'esibire' la propria unione coniugale al cospetto della società civile, sono tutt'altro che *modi operandi* da accantonare quali fossili di una civiltà irreparabilmente sommersa. Matrimonio, quindi, che la Chiesa e i *christifideles* strenuamente debbono serbare, ma che, innestato *in natura rerum*, hanno l'indefettibile dovere, in vista del *bonum commune*, di proporre — anzi di risvegliarne «per attrazione»⁶⁶ la nostalgia — a tutti: ai legislatori statali, perché sia fonte di ispirazione. Ma specialmente alle donne e agli uomini del nostro tempo, e proprio nella sua identità giuridica, oramai sfibrata e soprattutto travisata: un'identità che invece non deve apparire denigratorio o mortificante ricondurre alla sfera del diritto, *rectius* della giuridicità, purché questa sia intesa come la sfera non di ciò che è estrinsecamente comandato dalla legge bensì di quell'amore promesso che è intrinsecamente *dovuto in giustizia*⁶⁷.

Insomma, il matrimonio concordatario non è affatto un istituto anacronistico ma, *pro multis*, una provvidenziale e luminosa icona della vera «istituzione matrimoniale», esteriorizzando quella «decisione di dare al matrimonio una configurazione visibile nella socie-

⁶⁶ Cfr. BENEDETTO XVI, *In inauguratione V Coetus Generalis Episcoporum Americae Latinae et regionis Caribicae apud Sanctuarium "La Aparecida"*, 13 maggio 2007, in *Acta Apostolicae Sedis*, 2007, p. 437; FRANCESCO, *Esortazione apostolica Evangelii gaudium* sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale, 24 novembre 2013, *ivi*, 2013, specialmente pp. 1025-1026.

⁶⁷ Rivio alle belle pagine di C.J. ERRÁZURIZ M., *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale. Introduzione al diritto matrimoniale canonico*, Edusc, Roma, 2016, *passim*.

tà con determinati impegni»⁶⁸ cui Papa Francesco ha vibratamente richiamato. Davanti al canto funebre intonato da chi lo farebbe perire in quanto ciò «assicurerebbe maggior chiarezza di posizioni, eviterebbe complicazioni sotto il profilo procedurale, darebbe maggior risalto alla dimensione religioso-sacramentale, favorirebbe una più limpida intenzionalità delle scelte, risolverebbe in radice l'annoso problema del trattamento economico del coniuge che subisce la dichiarazione di nullità civilmente delibata»⁶⁹, mi sento, sia pur vent'anni dopo, in totale sintonia con quanto asseriva un grande giurista e un solerte pastore deceduto da qualche anno, il cardinale Attilio Nicora: «interessa tutto questo ancor oggi alla Chiesa? /Sono convinto che si debba affermare: sì, alla Chiesa interessa, non soltanto in via di principio e in coerenza con un quadro di valori istituzionali tenacemente perseguito nel tempo, ma anche sotto il profilo giuridico-pastorale»⁷⁰. E le interessa non solo per se stessa e per i suoi fedeli, ma perché, come ha ancora scritto con lapidaria fermezza Giuseppe Dalla Torre, «la difesa del matrimonio è una questione di ragione e non di fede. Certamente la Chiesa non è sola in siffatto impegno ma è incredibile l'impegno di alcuni perché sia lasciata sola a difendere la ragione»⁷¹.

⁶⁸ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia*, 19 marzo 2016, cit., n. 131.

⁶⁹ A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., p. 350, il quale critica recisamente tali posizioni.

⁷⁰ A. NICORA, *Il matrimonio concordatario in Italia*, cit., pp. 351-352.

⁷¹ G. DALLA TORRE, *Scritti su Avvenire. La laicità serena di un cattolico gentile*, cit., p. 276.

GLI AUTORI

PAOLO ADDIS, Dottore di ricerca in Diritto pubblico e dell'economia, Università di Pisa

FRANCESCO ALICINO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico e incaricato di Diritto costituzionale, Università LUM "Giuseppe Degennaro" di Casamassima (Bari)

ANDREA BETTETINI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

DANIELA BIANCHINI, Componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

ROSSELLA BOTTONI, Professoressa associata di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

PAOLO CAVANA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Roma)

ANTONIO G. CHIZZONITI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università Cattolica del Sacro Cuore (Piacenza)

GIUSEPPE COMOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Verona

PIERLUIGI CONSORTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università di Pisa

MARIA D'ARIENZO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

DARIA DE PRETIS, Vice-Presidente della Corte costituzionale e Professoressa ordinaria di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Trento

ALESSANDRO FERRARI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi dell'Insubria

SILVIO FERRARI, già Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

PIERANGELA FLORIS, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Cagliari

PIETRO LO IACONO, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Libera Università Maria Santissima Assunta (Lumsa, Palermo)

MANLIO MIELE, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Padova

DANIELA MILANI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Milano

FRANCESCA OLIOSI, Ricercatrice di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Trento

FRANCISCA PÉREZ-MADRID, Catedrática de Derecho eclesiástico del Estado, Universitat de Barcelona

MARIO RICCA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Parma

MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad de Alcalá

EMANUELE ROSSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (Pisa)

STEFANIA SCARPONI, già Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Trento

MARTA TIGANO, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Messina

ALESSANDRO TIRA, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Bergamo

VINCENZO TURCHI, già Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Salerno

JOSÉ M^a. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

MARCO VENTURA, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Siena

INDICE

| | |
|--|-----|
| Daria de Pretis <i>Prefazione</i> | 7 |
| Francesca Oliosi <i>Introduzione</i> | 11 |
| Francesco Alicino <i>Ateismo e laicità nell'esperienza giuridica italiana</i> | 17 |
| Andrea Bettetini <i>I beni immobili ecclesiastici come res sacrae e res pretiosae</i> | 59 |
| Daniela Bianchini <i>L'esercizio della libertà religiosa nei rapporti tra genitori e figli</i> | 77 |
| Geraldina Boni <i>Il ruolo del matrimonio concordatario nel terzo millennio: «preparare e prepararsi al ritorno» dell'armonia tra amore sacro e amore profano</i> | 103 |
| Rossella Bottoni <i>Il pluralismo religioso tra diritto di proselitismo e diritto 'di essere lasciati in pace': quale punto di equilibrio?</i> | 129 |
| Paolo Cavana <i>Le opere d'arte del Vaticano tra normativa internazionale, legislazione vaticana e norme del Trattato</i> | 151 |
| Antonio G. Chizzoniti <i>Il secondo Statuto di autonomia trentino nella prospettiva del diritto ecclesiastico a 50 anni dalla sua entrata in vigore</i> | 171 |

| | |
|---|-----|
| Giuseppe Comotti <i>Osservazioni sul secondo motu proprio Vos estis lux mundi</i> <i>(25 marzo 2023)</i> | 191 |
| Pierluigi Consorti <i>Il volto gentile del diritto</i> | 221 |
| Maria d'Arienzo <i>Le nuove forme della negoziazione bilaterale Stato-confessioni</i> <i>religiose nell'ordinamento giuridico italiano</i> | 233 |
| Daria de Pretis <i>Dieci anni dall'intesa con l'Unione buddhista italiana:</i> <i>il punto di vista costituzionale</i> | 247 |
| Alessandro Ferrari <i>Velo musulmano e trasformazioni del diritto europeo di</i> <i>libertà religiosa</i> | 259 |
| Silvio Ferrari <i>Alcune riflessioni su appartenenza religiosa e cittadinanza</i> <i>inclusiva</i> | 273 |
| Pierangela Floris <i>Enti religiosi e Terzo settore. Alcune questioni di equilibrio</i> <i>e conciliazione tra fonti di disciplina</i> | 287 |
| Pietro Lo Iacono <i>Gli abusi sessuali sui minori. La responsabilità penale</i> <i>della gerarchia tra uguaglianza essenziale e disuguaglianza</i> <i>funzionale</i> | 311 |
| Manlio Miele <i>Sulla tolleranza religiosa verso i Greci nella Repubblica</i> <i>di Venezia</i> | 333 |

| | |
|--|-----|
| Daniela Milani <i>Conversione della Chiesa e sinodalità. Il contributo della Praedicate Evangelium</i> | 357 |
| Francesca Oliosi <i>Libertà religiosa e parità di genere sul posto di lavoro: una prospettiva inedita</i> | 385 |
| Francisca Pérez-Madrid <i>'Faith matters'. Género, creencias y desarrollo sostenible</i> | 407 |
| Mario Ricca <i>Why Does Religion Matter for Democracy? Some theoretical observations after reading Hunter-Henin's book 'Why Religious Freedom Matters for Democracy'</i> | 421 |
| Miguel Rodríguez Blanco <i>Claves para respetar la prohibición de adoctrinamiento ideológico y religioso en la escuela pública española</i> | 441 |
| Emanuele Rossi, Paolo Addis <i>Le 'frontiere mobili' dell'obiezione di coscienza: spunti a partire da un'intuizione di Erminia Camassa</i> | 457 |
| Stefania Scarponi <i>Libertà religiosa nei luoghi di lavoro e 'neutralità' dell'impresa. Il 'porto dell'hijab' da parte delle donne musulmane nell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia</i> ... | 475 |
| Marta Tigano <i>«Munus», «ministerium» e «officium»</i> | 489 |
| Alessandro Tira <i>«Un véritable bien commun». Il problema giuridico della conservazione degli edifici di culto in Francia secondo un recente rapporto</i> | 509 |

| | |
|---|-----|
| Vincenzo Turchi | |
| <i>Il ruolo dell'obiezione di coscienza nella ricerca di equilibrio e composizione tra valori e norme confliggenti.....</i> | 531 |
| José M ^a . Vázquez García-Peñuela | |
| <i>La confesionalidad del régimen de Franco y la jerarquía eclesiástica. Algunos datos históricos menos conocidos.....</i> | 545 |
| Marco Ventura | |
| <i>Verso il nuovo insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica italiana</i> | 563 |
| <i>Gli autori</i> | 583 |

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.

Publicato nel mese
di ottobre del 2023

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660